

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 17

a iniziativa del Consigliere Nobili

presentata in data 12 gennaio 2026

INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI PER L'ACCESSO
ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

CAPO I
Disposizioni generali**Art. 1**
(Oggetto e finalità)

1. Questa legge disciplina gli interventi regionali finalizzati a favorire l'accesso effettivo, consapevole e non discriminatorio all'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riferimento ai soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale, sanitaria, economica e relazionale, anche in assenza di adeguato supporto familiare o amministrativo.

2. La Regione, in attuazione dei principi di tutela della persona e di promozione dell'autonomia individuale, riconosce l'amministrazione di sostegno, di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) e agli articoli da 404 a 413 del codice civile, quale strumento essenziale di protezione delle persone in condizioni di fragilità, volto a limitare al minimo l'incidenza sulla capacità di agire.

3. Gli interventi di cui a questa legge sono volti, in particolare, a:

- a) garantire attività di informazione, orientamento e supporto tecnico-amministrativo alle persone interessate e ai loro familiari;
- b) assicurare l'omogeneità procedurale e di trattamento sull'intero territorio regionale;
- c) rafforzare il coordinamento e l'integrazione tra i servizi sociali, i servizi sanitari e l'Autorità giudiziaria tutelare.

4. La Regione promuove gli interventi di questa legge anche valorizzando le buone pratiche e le esperienze normative sviluppate in altre Regioni, con particolare riferimento a Friuli-Venezia Giulia e Puglia.

5. Le disposizioni di questa legge sono attuate nel rispetto delle competenze statali in materia di ordinamento civile e processuale e dell'autonomia e delle funzioni dell'Autorità giudiziaria.

CAPO II
Destinatari e condizioni di
accesso agli interventi

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi previsti da questa legge:

- a) persone in condizioni di fragilità fisica, psichica o cognitiva;
- b) anziani soli o in condizioni di compromissione dell'autosufficienza, anche temporanea;
- c) persone con disabilità riconosciute ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- d) soggetti affetti da patologie psichiatriche, da dipendenze o da disturbi che compromettano la capacità di autodeterminazione;
- e) adulti in condizioni di marginalità sociale o grave vulnerabilità economica;
- f) minori prossimi alla maggiore età per i quali i servizi prevedano la continuità di tutela nella transizione ai diciotto anni.

2. L'accesso agli interventi non è subordinato all'accertamento di invalidità civile né alla presa in carico formale da parte dei servizi, quando la fragilità risulti adeguatamente documentata.

CAPO III
Organizzazione e funzioni degli sportelli per
l'amministrazione di sostegno

Art. 3
*(Riparto delle competenze tra Regione e
Ambiti territoriali sociali)*

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio degli interventi previsti da questa legge.

2. Gli Ambiti territoriali sociali (ATS) assicurano l'istituzione e il funzionamento degli sportelli per l'amministrazione di sostegno, favorendo l'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

3. Gli sportelli per l'amministrazione di sostegno costituiscono le strutture operative di riferimento per i cittadini per le attività di informazione, orientamento e supporto amministrativo connesse all'accesso e allo svolgimento dei procedimenti di cui agli articoli da 404 a 413 del codice civile.

4. Le attività previste da questa legge non comprendono consulenza o patrocinio legale e non interferiscono con le attribuzioni dell’Autorità giudiziaria tutelare.

Art. 4

(Sportelli per l’amministrazione di sostegno)

1. Presso ciascun ATS sono istituiti gli sportelli per l’amministrazione di sostegno, quali strutture operative di informazione, orientamento e supporto amministrativo.

2. Gli sportelli:

- a) forniscono informazioni sui presupposti e sulle finalità dell’istituto;
- b) orientano i cittadini verso i servizi sociali, sanitari e legali competenti;
- c) supportano la raccolta della documentazione utile ai procedimenti di cui agli articoli da 404 a 413 del codice civile;
- d) collaborano alla redazione della relazione sociale richiesta dal giudice tutelare;
- e) accompagnano la persona fragile nelle fasi antecedenti e successive alla nomina dell’amministratore di sostegno.

3. Lo sportello, su richiesta dell’interessato o dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 406 del codice civile, presta supporto di tipo amministrativo e materiale alla predisposizione dell’istanza diretta alla nomina dell’amministratore di sostegno e cura il suo inoltro all’Autorità giudiziaria competente, ferma restando la possibilità per i medesimi soggetti di avvalersi dell’assistenza di un difensore.

4. Il supporto di cui al comma 3 non costituisce attività di consulenza o patrocinio legale e non comporta la rappresentanza o assistenza processuale, che restano riservate ai professionisti abilitati.

5. Gli sportelli svolgono funzioni di raccordo operativo tra: servizi sociali degli ATS, servizi sanitari e sociosanitari, autorità giudiziaria, amministratori di sostegno nominati.

6. L’attività degli sportelli non comprende consulenza o rappresentanza legale e si svolge nel rispetto delle competenze dei professionisti abilitati e degli ordini professionali.

CAPO IV

Competenze e funzioni degli Ambiti territoriali sociali

Art. 5

(Funzioni degli Ambiti territoriali sociali)

1. Gli Ambiti territoriali sociali curano l'organizzazione e il funzionamento degli sportelli per l'amministrazione di sostegno di cui all'articolo 4.

2. Gli Ambiti territoriali sociali assicurano:

- a) l'integrazione tra sportelli e servizi sociali territoriali;
- b) il raccordo con le strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio;
- c) la presa in carico globale della persona fragile quando emergano bisogni sociali ulteriori rispetto al procedimento di amministrazione di sostegno;
- d) il supporto agli sportelli nell'attività di redazione delle relazioni sociali richieste dall'Autorità giudiziaria.

3. Gli ATS garantiscono che gli sportelli operino secondo gli standard organizzativi e procedurali definiti dalla Regione.

CAPO V

Accesso agli interventi e funzioni degli sportelli per l'amministrazione di sostegno

Art. 6

(Procedura di accesso agli interventi e ruolo degli sportelli)

1. L'accesso agli interventi previsti da questa legge avviene mediante:

- a) richiesta dell'interessato;
- b) richiesta dei familiari o conviventi;
- c) segnalazione dei servizi sociali o sanitari;
- d) segnalazione motivata di altre amministrazioni pubbliche.

2. Le richieste e le segnalazioni sono presentate o trasmesse allo sportello per l'amministrazione di sostegno istituito presso l'Ambito territoriale sociale competente per territorio.

3. Lo sportello:

- a) riceve la richiesta o la segnalazione;
- b) effettua la prima analisi del bisogno e orienta la persona fragile;
- c) fornisce informazioni sulle procedure previste dagli articoli da 404 a 413 del codice civile;
- d) supporta la raccolta della documentazione necessaria ai procedimenti;

e) assicura, ove richiesto, il raccordo con i servizi sociali e sanitari competenti.

4. Restano ferme le prerogative dell'Autorità giudiziaria tutelare, la facoltà di ricorso al patrocinio legale e al patrocinio a spese dello Stato.

5. Le attività dello sportello non comprendono attività di consulenza o patrocinio legale.

Art. 7

(Strumenti regionali di supporto)

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, predispone:

- a) linee guida per il funzionamento degli sportelli e per l'attività di raccordo con i servizi sociali e sanitari;
- b) percorsi di formazione e aggiornamento per gli operatori degli sportelli e dei servizi sociali.

2. La Regione promuove l'adozione di procedure uniformi sull'intero territorio regionale, al fine di garantire pari accesso ai servizi.

CAPO VI

Protocolli di intesa e cooperazione tra istituzioni e professionisti

Art. 8

*(Protocolli di intesa e
cooperazione istituzionale)*

1. La Regione promuove la stipula di protocolli di intesa con:

- a) i Tribunali della regione Marche – uffici del giudice tutelare;
- b) le Procure della Repubblica;
- c) le Aziende sanitarie e i Dipartimenti di salute mentale;
- d) gli ordini professionali (assistanti sociali, psicologi, medici, avvocati);
- e) gli Ambiti territoriali sociali.

2. I protocolli definiscono:

- a) i modelli uniformi di relazione socio-ambientale e sanitaria;
- b) gli standard operativi per la segnalazione dei casi fragili;
- c) i flussi informativi tra servizi e magistratura tutelare;
- d) le tempistiche condivise per la predisposizione degli atti;
- e) le procedure integrate per le situazioni di urgenza di cui all'articolo 405 del codice civile.

3. I protocolli non incidono sui poteri dell'Autorità giudiziaria né sulle competenze professionali riservate dalla legge.

CAPO VII

Sistema di monitoraggio e Osservatorio regionale

Art. 9

(Monitoraggio e Osservatorio regionale)

1. È istituito presso la Regione il sistema di monitoraggio degli interventi previsti da questa legge.

2. Gli sportelli per l'amministrazione di sostegno trasmettono annualmente alla Regione, per il tramite degli ATS, i dati relativi a:

- a) numero delle richieste e segnalazioni pervenute;
- b) tipologie di fragilità rilevate;
- c) attività di informazione, orientamento e supporto svolte;
- d) eventuali criticità riscontrate nel raccordo con i servizi sociali, sanitari e con l'Autorità giudiziaria.

3. I dati di cui al comma 2 sono utilizzati dalla Regione:

- a) per la programmazione degli interventi regionali;
- b) per la valutazione dell'efficacia degli sportelli;
- c) per l'eventuale aggiornamento degli standard organizzativi.

4. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

5. I dati confluiscono nell'Osservatorio regionale per le politiche sociali.

CAPO VIII

Relazione e valutazione annuale degli interventi al Consiglio-Assemblea legislativa regionale

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione contenente:

- a) i dati raccolti;
- b) l'analisi delle criticità emerse;
- c) le misure adottate per il miglioramento del servizio;

- d) le eventuali proposte di aggiornamento normativo.

CAPO IX

Gestione e modalità di contributo agli amministratori di sostegno

Art. 11

(Fondo regionale per l'equa indennità dell'amministratore di sostegno e modalità di erogazione)

1. E' istituito un fondo destinato a sostenere l'erogazione dell'equa indennità riconosciuta agli amministratori di sostegno nei confronti di persone prive di reddito e di patrimonio immobiliare, nei casi in cui il giudice tutelare accerti l'impossibilità di porre l'onere a carico dell'amministrato ai sensi dell'articolo 379 del codice civile.

2. L'intervento finanziario regionale è concesso esclusivamente nei casi in cui l'equa indennità sia stata determinata con decreto del giudice tutelare.

3. La domanda di accesso al contributo è presentata direttamente alla struttura regionale competente da parte dell'amministratore di sostegno, corredata da:

- a) decreto di nomina;
- b) decreto di liquidazione dell'equa indennità;
- c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante:
 - 1) l'assenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato;
 - 2) l'assenza di redditi e patrimonio immobiliare dell'amministrato, come accertati nel decreto del giudice tutelare;
 - 3) il numero delle richieste presentate nell'annualità di riferimento.

4. Gli sportelli per l'amministrazione di sostegno di cui all'articolo 4 prestano, su richiesta dell'interessato, supporto amministrativo e materiale alla predisposizione e all'invio della domanda di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del richiedente e la possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore.

5. Il supporto di cui al comma 4 non costituisce consulenza o patrocinio legale e non comporta rappresentanza o assistenza processuale, che restano riservate ai professionisti abilitati.

6. L'importo del contributo regionale è pari all'indennità determinata dal giudice tutelare, entro il limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, e può essere concesso per un massimo di cinque procedure per ciascun amministratore di sostegno in ciascun anno.

7. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali provvede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione ed eroga direttamente agli amministratori di sostegno le somme spettanti, nei limiti delle risorse disponibili.

8. Ai fini di questo articolo, per "struttura regionale competente" si intende la struttura della Giunta regionale competente per materia; la Giunta regionale individua con proprio atto la struttura organizzativa responsabile della gestione del Fondo e delle relative procedure.

9. Qualora le risorse stanziate risultino insufficienti, gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti; eventuali risorse aggiuntive sopravvenute sono utilizzate per l'integrazione proporzionale degli importi già riconosciuti.

10. L'erogazione del contributo di cui a questo articolo è compatibile con l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute dall'amministratore di sostegno, ove disposto dall'Autorità giudiziaria, ed è effettuata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

CAPO X

Disposizioni finali

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 200.000,00 da iscrivere a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dei seguenti stanziamenti iscritti:

a) per l'anno 2026 a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri Fondi), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;

- b) per l'anno 2027 carico della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;
- c) per l'anno 2028 carico della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa iscritte a carico della voce Missione 20, Programma 03, sono ridotte.

4. Per gli esercizi successivi all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 13

(Destinazione di risorse)

1. Ai fini dell'attuazione di questa legge si può provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori risorse europee e statali che si dovessero rendere disponibili, iscritte nel bilancio regionale e aventi destinazione coerente con la finalità di questa legge.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.